

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **173/1984** (ECLI:IT:COST:1984:173)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **14/03/1984**; Decisione del **14/06/1984**

Deposito del **20/06/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **13320**

Atti decisi:

N. 173

SENTENZA 14 GIUGNO 1984

Deposito in cancelleria: 20 giugno 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 del 27 giugno 1984.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, del c.p.m.p.

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Grosso Mario iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Di Camilla Dino ed altro iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lanciai Paolo ed altro iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1982 dal Tribunale militare di Napoli nel procedimento penale a carico di Di Costanzo Michele ed altro iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Mastropietro Nunzio ed altri iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanze 11 giugno 1982 il Tribunale militare di Verona (n. 523/82), 13, 21 e 27 ottobre 1982 il Tribunale militare di Padova (n.i. 1223, 61 e 60/83) e 3 dicembre 1982 il Tribunale militare di Napoli (n. 72/83), nei procedimenti penali rispettivamente indicati in rubrica, tutti a carico di militari imputati del delitto di violenza ad inferiore, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 3 Cost..

Rilevavano in proposito, i Collegi remittenti che questa Corte con sentenza 27 maggio 1982, n. 103 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 186, primo e secondo comma, c.p.m.p., in guisa che - giusta le indicazioni contenute nella stessa sentenza - al reato di insubordinazione con violenza al superiore dovrebbero ora applicarsi le più miti sanzioni previste dalla legge penale comune.

Ma quand'anche si seguissero i suggerimenti della Corte militare d'Appello, che preferirebbe l'applicazione di altre norme dello stesso c.p.m.p., resta comunque palese - secondo i remittenti - una situazione di illegittimità costituzionale, alla quale - nonostante le sollecitazioni di questa Corte - il legislatore non ha ancora ovviato regolando ex novo l'intera materia oggetto degli artt. 186, 198 c.p.m.p.. Infatti, essendo rimasta immutata la fattispecie di cui all'art. 195, dopo la citata sentenza di questa Corte è attualmente punita più gravemente la violenza contro inferiore rispetto al delitto di insubordinazione con violenza contro superiore.

Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio.

Essendo identica la questione sollevata dalle cinque ordinanze, i giudizi vanno riuniti.

Effettivamente il mancato intervento del legislatore su tutta la materia, nella quale aveva parzialmente inciso la precedente citata sentenza n. 103/82 di questa Corte, ha lasciato aperta l'innegabile disparità denunciata dalle ordinanze in esame.

Va rilevato, infatti, che il secondo comma dell'art. 195 c.p.m.p. rimanda alle corrispondenti pene stabilite dal codice penale comune per tutte le ipotesi che vanno dal delitto di lesione volontaria grave fino a quello di omicidio anche tentato; ed altrettanto dicasi per il delitto di omicidio preterintenzionale.

La prima parte dell'articolo, invece, sanziona autonomamente con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni le residue ipotesi di violenza, e cioè quelle che integrano la semplice percossa e la lesione lieve. Senonché, per queste stesse ultime fattispecie, a seguito della più volte richiamata sentenza di questa Corte, l'inferiore che usi insubordinazione con violenza contro il superiore è sottoposto a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a lui si applicano anche in tali casi le pene previste nel codice penale comune. Vale a dire, la reclusione fino a sei mesi, alternativamente alla multa per il reato di percosse, la reclusione da tre mesi a tre anni per il delitto di lesioni lievi.

Si è venuta così a determinare un'irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore, sì che la precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dell'inferiore, risulta ora addirittura capovolta a danno del superiore.

In attesa, pertanto, che il legislatore si risolva a por man o all'auspicata riforma (è pendente alla Camera dei Deputati il Disegno di legge n. 1152 presentato dal Ministro della Difesa il 19 gennaio 1984), dev'essere frattanto eliminata la detta disuguaglianza, sicuramente violatrice dell'art. 3 Cost. in quanto altera la razionalità e la coerenza logica del trattamento sanzionatorio. Ovviamente, così come già indicato nelle analoghe situazioni contemplate dalla Sent. 24 maggio 1979, n. 26 di questa Corte, l'ipotesi denunciata non resterà impunita giacché anche per essa soccorrerà lo stesso criterio che il secondo comma dell'articolo impugnato già adotta per le altre ipotesi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.